

Regolamento area di sgambatura cani

REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune
- Art. 6 - Apertura dell'area
- Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni
- Art. 8 - Entrata in vigore

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
253 PROVINCIA DI VERONA

Si certifica che il presente avviso è stato
pubblicato all'Albo Pretorio Comunale
dal 15.05.19 a tutto il 27.05.19

Albaredo d'Adige, li 28.05.2019



L'INCARICATO ALL'ALBO PRETORIO

E. D.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta le norme per la corretta e sicura fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani” del territorio comunale. Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 2 - Definizioni

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori e con il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia, anche temporaneamente, e conduce uno o più cani in un'area di sgambamento cani. Ad esso fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali derivanti dal comportamento dell'animale in suo affidamento, anche temporaneo, durante l'accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani del territorio comunale.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. Tutti gli animali dovranno essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
2. I proprietari/conduuttori, per accedere all'area di sgambatura, devono essere muniti di guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
3. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti.
4. Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, salvo accordo unanime (per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti gli utenti. Al primo segnale di comportamento aggressivo anche di uno solo dei cani presenti, a

tutti dovrà essere messo il guinzaglio e se necessario la museruola. Se le difficoltà di convivenza dovessero persistere, i cani più aggressivi dovranno abbandonare l'area.

5. In deroga a quanto previsto al punto precedente, i cani rischio 2 e 3, DPR 320/1954, Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 e normativa di riferimento in materia o dichiarati potenzialmente pericolosi da un Medico Veterinario, possono entrare solo se tenuti a guinzaglio e con museruola e purché il proprietario abbia conseguito il patentino.
6. Il numero degli accessi contemporanei consentiti nell'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa. In ogni caso il numero massimo di animali consentiti contemporaneamente è riportato sul cartello di accesso di ciascuna area.
7. Tutti gli animali vanno vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori costantemente. Non è consentito l'accesso ai cani se non con la presenza di proprietari/conduttori consenzienti.
8. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
9. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani;
10. È vietata la somministrazione di cibo ai cani, nonché l'introduzione e/o il consumo di qualsiasi tipo di alimenti o bevanda alcolica all'interno dell'area di sgambatura da parte dei fruitori dell'area;
11. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa e da guardia) se non precedentemente autorizzate dall'U.T.C. per iscritto e patrocinate dal Comune. Tale previsione ha lo scopo di salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini;
12. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di:
 - 1- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - 2- raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle nei cestini presenti nell'area di sgambatura;
 - 3- mantenere pulita l'area depositando ogni tipo di rifiuto negli appositi contenitori.
13. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti o pericoli, nonché di eventuali violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fruitori.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia dai rifiuti e dalle foglie e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 - Apertura dell'area

Salvo diversa disposizione, ciascuna area di sgambatura è aperta tutti i giorni.

L'amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambatura per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 – Vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza sull'utilizzo corretto dell'area di sgambatura e sul rispetto del presente regolamento è svolta dagli stessi fruitori e dalla polizia locale. Il personale dell'Ulss Veterinaria svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, a ciascuna violazione delle norme di cui al presente regolamento, se non punita più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

